Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì 15 dicembre 1924** **Numero 291**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1º del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia - *E Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca *S Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina *G Principato.* — Milano - *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi* — Palermo - *O. Fiorenza* — Parma *D Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*). — Ravenna - *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Scrafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Decimo volume » della raccolta ufficiale delle leggi e decreti dell'anno 1923

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e decreti, via Giulia n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1982.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. **1990.**
Reclutamento e avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

Relazione di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, a S. M. il Re, in udienza del 13 novembre 1924, sul decreto-legge relativo al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

SIRE,

La prima costituzione del ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica non può essere fatta che col trasferimento nel ruolo stesso di ufficiali di ogni grado provenienti dal Regio esercito e dalla Regia marina che da tempo prestarono servizio in aviazione.

Per effetto del ritmo assai vario della carriera nelle varie armi e corpi, esistono nei gradi rivestiti da questi ufficiali sperequazioni fortissime che devono essere eliminate.

Il criterio da seguirsi per la eliminazione di tali sperequazioni si può dedurre da un esame anche sommario dei ruoli da lunga data costituiti. In questi la base fondamentale del ruolo è data dalla anzianità di spalline; la rigidità eccessiva di avanzamenti regolati col solo criterio dell'anzianità è attenuata con l'avanzamento a scelta degli elementi migliori.

Questo sistema, frutto di lunga esperienza, si è dimostrato ben rispondente alle esigenze della buona costituzione dei quadri ed agli interessi degli individui; deve essere quindi adottato per la prima costituzione del ruolo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

Senonchè la sua pratica attuazione urta contro ostacoli non lievi.

Alla stessa anzianità di spalline corrispondono infatti gradi assai diversi nelle diverse armi e corpi di provenienza: per togliere le sperequazioni si dovrebbe quindi procedere a qualche scavalcamento di gradi intermedi ed a retrocessioni, abbastanza numerose, al grado inferiore.

L'una cosa e l'altra non sono ammesse dalle leggi vigenti. Si dovette perciò rinunciare alla costituzione di un ruolo, nel quale tutti gli ufficiali fossero disposti per anzianità di spalline, indipendentemente dal grado, limitarsi inizialmente a formare tanti ruoli quanti sono i gradi (art. 2), disporre in ciascun grado gli ufficiali per ordine di anzianità di spalline (art. 3) e stabilire che all'atto della promozione l'ufficiale assuma nel nuovo grado il posto spettantegli in base alla predetta anzianità (art. 4).

In tale modo verranno ad essere egualmente e gradualmente eliminate le sperequazioni esistenti.

* * *

Una seconda non lieve difficoltà si incontra nel determinare i temperamenti alla eccessiva rigidità dei ruoli compilati col puro criterio dell'anzianità di spalline.

Per superarla si accettarono integralmente le conseguenze che analoghi temperamenti hanno già avuto od avranno, nei ruoli di provenienza (art. 6 e 9), e si determinò di tenere conto anche del servizio di volo prestato da ogni ufficiale, limitandone però il vantaggio massimo ad un decimo del ruolo organico (art. 7). Tale limitazione trova la sua ragione di essere nella considerazione che il servizio di volo è condizione « sine qua non » per tutti gli ufficiali che vogliono essere ammessi, o continuare a far parte del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica: che la durata del servizio di volo non dipende completamente dalla volontà dell'ufficiale, ed infine che non è possibile attribuire al volo una importanza superiore a quella degli altri requisiti morali, culturali, intellettuali e professionali di cui ogni ufficiale deve essere dotato per ben rispondere ai suoi doveri di comandante.

* * *

Il graduale ma rapido aumento del numero delle squadriglie, dei gruppi, degli stormi, ecc. porta di conseguenza un rapido aumento del ruolo organico e quindi una carriera assai rapida degli ufficiali.

Ma al periodo di rapida promozione seguirà ineluttabilmente un ristagno gravissimo, con tutti i danni di ogni genere che ne derivano.

Per ovviare per quanto possibile, gioverà mantenere sino al 1930 la possibilità di trasferire nella Regia aeronautica, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina di ogni grado (art. 14). Disposizione questa che permette anche una equa revisione dei provvedimenti per cui ufficiali, i quali prestarono servizio in aviazione per molti anni, furono restituiti alle armi di provenienza.

* * *

Per gli avanzamenti ad anzianità ed a scelta si adottano disposizioni analoghe a quelle in vigore per il Regio esercito (articoli 10, 11, 12).

Tuttavia l'urgenza di addivenire a promozioni, per la necessità di formare i quadri per le unità di nuova formazione, e di eliminare al più presto le sperequazioni a cui si è già accennato, non consente di subordinare sin d'ora gli avanzamenti a scelta ad esperimenti, di cui non sono ancora determinate le modalità precise.

Vi si provvede con provvedimento transitorio (art. 17), il quale stabilisce che per il 1925 gli avanzamenti a scelta avranno luogo senza esami in base al giudizio delle competenti Commissioni, provvedimento che sarà attuato solo in casi eccezionali.

* * *

Le disposizioni che precedono considerano tutti gli ufficiali all'atto del loro trasferimento dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina, nel ruolo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica e cioè al 12 ottobre 1923 (art. 5) data di costituzione del ruolo stesso. Senonchè col decreto Commissariale 19 dicembre 1923 e successivi bollettini, il ruolo viene costituito con criteri assai diversi da quelli sanciti dal presente decreto.

Da ciò la necessità di annullare completamente — in linea di diritto — i provvedimenti presi in conseguenza del sopracitato decreto 19 dicembre 1923 (al che provvede l'art. 13), pur lasciando — in linea di fatto — facoltà al Comitato superiore di aeronautica di ammettere a conservare il grado di cui sono attualmente rivestiti anche quegli ufficiali che per effetto del presente decreto dovrebbero essere classificati nei gradi inferiori (art. 15), senza che ciò, per effetto dell'art. 16 venga in alcun modo a costituire eccezione all'osservanza della regola fondamentale, sancita dagli articoli 2, 3, 4, del presente decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che costituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 12 ottobre 1923, che costituisce il corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 19 dicembre 1923, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo anzidetto e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;

Di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La prima costituzione del ruolo del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica si effettua mediante trasferimento nel corpo stesso di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina con le norme di cui al secondo alinea del n. 12 del Regio decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica, e dell'art. 47 del decreto Commissariale 19 dicembre 1923.

Gli ufficiali eventualmente restituiti ai corpi di origine riprendono il grado e l'anzianità che avevano o che avrebbero potuto raggiungere nei corpi stessi, salvo le condizioni speciali richieste per l'avanzamento, quali: comando, imbarco e simili.

Art. 2.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente ed in posizione ausiliaria speciale assumeranno all'atto del trasferimento il grado della Regia aeronautica rispondente al grado rivestito nel Regio esercito o nella Regia marina (tabella *C* del decreto Commissariale 12 ottobre 1923); gli ufficiali di complemento il grado corrispondente a quello che rivestirebbero, a mente delle disposizioni vigenti, qualora fossero trasferiti in S. A. P. nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

L'ordine di anzianità nel ruolo di ogni grado dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica degli ufficiali provenienti dal Regio esercito e dalla Regia marina, sarà determinato in base:

a) alla anzianità di servizio da ufficiale in S. A. P.;
b) ai servizi di volo.

Art. 4.

Gli ufficiali di anzianità superiore a quella di ufficiali più elevati in grado, assumeranno, quando saranno promossi, il posto di ruolo derivante dalla loro anzianità calcolata in base al disposto del precedente articolo.

Art. 5.

Il computo dell'anzianità di servizio in S. A. P. e del servizio di volo si effettua per ogni ufficiale alla data del 12 ottobre 1923.

Art. 6.

L'anzianità di servizio in S. A. P. si computa:

1° Per gli ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente a decorrere dalla data del decreto di nomina ad ufficiale.

Sarà diminuita delle eventuali perdite di anzianità in cui gli ufficiali fossero incorsi nei casi stabiliti dall'art. 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Gli ufficiali che durante il loro servizio nel Regio esercito e nella Regia marina avessero conseguito avanzamento a scelta, a scelta eccezionale o per merito di guerra, assumeranno l'anzianità di servizio in S. A. P. dell'ufficiale che li precede immediatamente in anzianità nel ruolo del Regio esercito e della Regia marina da cui proviene, e che non ha fruito di alcuno degli avanzamenti speciali predetti;

2° Per gli ufficiali provenienti dalla P. A. S.: nello stesso modo indicato per gli ufficiali in S. A. P.;

3° Per gli ufficiali di complemento, retrodatando la data 12 ottobre 1923 di un periodo di tempo formato:

a) da metà del tempo trascorso quale ufficiale in effettivo servizio presso il Regio esercito e la Regia marina, non in servizio di volo;

b) da tutto il tempo trascorso quale ufficiale in servizio di volo.

Da questo periodo saranno detratti tre mesi di servizio di prima nomina.

All'anzianità di servizio in S. A. P. degli ufficiali di complemento di cui al n. 3 saranno aggiunti sei mesi per ogni ferita riportata in combattimento, non in servizio di volo, che abbia provocato una temporanea loro assenza dal servizio effettivo, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento. Nel caso di ferite multiple il vantaggio predetto verrà concesso allorquando le ferite siano state riportate in azioni diverse.

Art. 7.

Il servizio di volo è determinato dal tempo complessivo trascorso in effettivo servizio di volo; si computa a mesi interi. Le frazioni residuali uguali o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mesi interi: quelle inferiori ai 15 giorni saranno trascurate.

Il tempo complessivo trascorso in effettivo servizio di volo sarà tradotto per ogni ufficiale in numero di posti di ruolo proporzionale alla durata del tempo medesimo; alla massima durata dovrà corrispondere un vantaggio pari ad un decimo del ruolo organico stabilito per l'anno 1923-24, e precisamente un vantaggio massimo di:

2 posti per vice comandante di stormo;
4 posti per comandante di gruppo;
11 posti per comandante di squadriglia;
36 posti per subalterni di squadriglia.

Art. 8.

Nel periodo di costituzione del corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica i posti previsti dagli organici saranno coperti gradualmente dietro deliberazione del Commissario, sentito il parere del Comitato superiore di aeronautica, in relazione alle esigenze del servizio ed alla disponibilità dei piloti, degli apparecchi e di tutti i mezzi necessari per la vita ed il funzionamento dei vari reparti.

Art. 9.

L'ufficiale proveniente dal Regio esercito e dalla Regia marina, al quale, per titoli di studio o per disposizioni speciali dell'arma di provenienza, competa o venga a competere un vantaggio di carriera e di anzianità, verrà ad assumere, nel ruolo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, l'anzianità di servizio in S. A. P. dell'ufficiale che lo precederebbe nel ruolo di provenienza, ad analogo vantaggio accordato.

Art. 10.

Le promozioni avverranno ad anzianità ed a scelta, ai gradi di comandante di squadriglia, comandante di gruppo, vice comandante di stormo, esclusivamente a scelta ai gradi di comandante di stormo ed a quelli superiori.

Le promozioni a scelta potranno essere conferite nella proporzione di una promozione a scelta per ogni cinque promozioni ad anzianità al grado di comandante di squadriglia; una a scelta per ogni tre ad anzianità al grado di comandante di gruppo e vice comandante di stormo.

Art. 11.

Le promozioni ad anzianità avverranno senza esperimento, previo parere delle Commissioni di avanzamento. Però gli

ufficiali provveduti di titolo di studio inferiore alla licenza liceale, d'istituto tecnico o d'istituto nautico, o titoli equivalenti, dovranno, per la promozione al grado superiore aver superato esami da stabilirsi dal regolamento.

Art. 12.

Le promozioni a scelta sono riservate agli ufficiali che per carattere, intelligenza, coltura, qualità militari ed aeronautiche diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto le cariche che possono essere chiamati a coprire.

Per essere promosso a scelta l'ufficiale deve trovarsi nel primo quarto del ruolo del proprio grado per la promozione a comandante di squadriglia, nel primo terzo per la promozione a comandante di gruppo, nella prima metà per la promozione a vice comandante di stormo, ed avere superato speciali esperimenti da stabilirsi dal regolamento.

Art. 13.

Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 24, 44 (compresa l'aggiunta di cui al decreto Commissariale 31 luglio 1924), 45 e 46 del decreto Commissariale 19 dicembre 1923 con effetto dalla data della loro entrata in vigore. Sono pertanto considerati privi di efficacia e come non avvenuti tutti i provvedimenti disposti in base alle precedenti norme riferentisi alla prima costituzione dei ruoli della Regia aeronautica e alle promozioni in conseguenza, o successivamente, conferite sia ad anzianità che a scelta. Deve intendersi altresì decaduto ogni e qualsiasi diritto, di qualunque natura derivante dai provvedimenti predetti.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Fino a tutto il 1930 i posti che si renderanno vacanti in ogni grado, esclusi quelli di ufficiali generali, saranno coperti per metà con promozioni dal grado inferiore e per metà con trasferimenti di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, i quali soddisfino a speciali requisiti.

I trasferimenti anzidetti sono subordinati alla possibilità ed all'assentimento dei competenti Ministeri.

Le eventuali deficienze nel numero dei trasferimenti di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina potranno essere compensate con promozioni dal grado inferiore.

Le promozioni anzidette potranno essere disposte fino all'accennata data del 31 dicembre 1930 senza tener conto della permanenza minima nel grado e presso i reparti di volo stabilita dal decreto Commissariale 19 dicembre 1923, sempre che ciò sia reso necessario dalla impossibilità di coprire altrimenti i posti disponibili.

Art. 15.

Gli ufficiali che attualmente fanno parte della Regia aeronautica e che in base alle norme contenute nel presente decreto venissero classificati in un grado inferiore a quello ora rivestito, potranno essere ammessi, su conforme parere del Comitato superiore per l'aeronautica, a conservare il grado ed i relativi assegni, computabili agli effetti della pensione.

I predetti ufficiali saranno, con tale grado, collocati in soprannumero, e fino a quando i medesimi non rientreranno in organico, sarà lasciato vacante un ugual numero di posti nel grado immediatamente inferiore.

Art. 16.

La riammissione nei quadri degli ufficiali di cui all'articolo precedente, avverrà con decorrenza pari alla data alla quale, ove fossero rimasti nel grado inferiore, avrebbero potuto conseguire la promozione, sia ad anzianità che a scelta, al grado in cui sono rimasti in soprannumero, tenuto conto dell'anzianità loro attribuita secondo le norme del presente decreto.

La data di riammissione nei quadri determinerà altresì l'anzianità assoluta dell'ufficiale nel grado da lui conservato.

Art. 17.

Sino a tutto il 1925 gli avanzamenti a scelta avverranno senza esami previo parere delle Commissioni competenti.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 83. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1983.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1991.

Provvedimenti a favore della « Società cooperativa ferrovieri in Gorizia », consorzio registrato a garanzia limitata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, di estensione di tali leggi alle nuove Provincie d'Italia;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostruzione dei beni ed al funzionamento della Società cooperativa ferrovieri di Gorizia, consorzio registrato a garanzia limitata, danneggiato dalla guerra, ma non avente diritto, pel mancato concorso delle condizioni volute, all'applicazione delle disposizioni legislative sul risarcimento dei danni di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere un mutuo per l'importo massimo di L. 800,000 alla Società cooperativa ferrovieri in Gorizia, consorzio registrato a garanzia limitata, diretto a consentire la ricostruzione dei beni e promuovere il funzionamento della Società stessa.

Art. 2.

Il mutuo sarà concesso al tasso del 4.50 % annuo posticipato ed avrà la durata di 35 anni, a datare dal giorno dell'effettivo versamento.

L'ammortamento del mutuo avrà inizio dall'11° anno, rimanendo così da corrispondere nei primi dieci anni il solo interesse del 4.50%.

Il mutuo sarà fatto dalla Banca d'Italia coi fondi forniti dal Tesoro dello Stato, e verrà versato in contanti, detratto tutto ciò che sotto qualsiasi forma risulti dato, direttamente o attraverso istituti anticipatori, alla Società, in considerazione dei danni subiti.

Art. 3.

Il mutuo sarà subordinato alla condizionata rinuncia da parte della Società a qualsiasi diritto o pretesa di risarcimento dei danni di guerra.

La Società dovrà anche prestare idonee garanzie per la restituzione della somma mutuata.

Gli atti e contratti per la concessione del mutuo, le iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche saranno soggetti alla tassa fissa di L. 100.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze verranno fissate le norme per la effettuazione dei versamenti, per la statuizione delle garanzie, per la stipulazione del mutuo ed in genere per quanto occorre alla attuazione del presente decreto, ivi compreso lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente della somma occorrente per il prestito.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 84. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1984.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1924, n. **1992.**

Varianti all'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto in data 21 agosto 1924, n. 1525, (n. 1523 di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*);

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto in data 21 agosto 1924, n. 1525, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 3 del testo unico di cui all'articolo precedente è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Ministero della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari per qualunque categoria e specialità del corpo Reale equipaggi in relazione ai prevedibili bisogni. Ha facoltà inoltre di ordinare, quando se ne ravvisi la necessità per qualche categoria del corpo Reale equipaggi, arruolamenti volontari per la ferma unica di anni 4 al termine della quale ai militari che si congedano sarà corrisposto un premio di L. 1000.

« A tale premio non avranno più diritto quei volontari che, allo scopo di proseguire nella carriera, abbiano ottenuto la commutazione della ferma di anni 4 in quella di anni 6.

« I requisiti necessari per gli arruolamenti contemplati dal presente articolo, saranno stabiliti con norme da emanarsi dal Ministero della marina ».

Art. 3.

I primi comma dell'art. 12 del testo unico di cui all'art. 1 del presente decreto sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« L'età minima e quella massima degli arruolandi sarà stabilita dal Ministero volta per volta ».

Art. 4.

All'art. 14 del testo unico di cui agli articoli precedenti, dopo le parole « dell'anno in cui compiranno il 18° di loro età », la rimanente dicitura del 1° comma è abrogata e sostituita dalla seguente: « i giovanetti di età inferiore a quella che sarà normalmente stabilita per gli altri arruolamenti, accordando a tale riguardo una maggiore facilitazione ai figli e agli orfani degli ufficiali del corpo Reale equipaggi e dei sottufficiali della Regia marina e del Regio esercito, nonchè agli allievi delle navi-asilo e di altri istituti aventi analoghe finalità ».

Art. 5.

L'ultimo periodo dell'art. 26 del testo unico citato negli articoli precedenti è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'avanzamento in parola avrà luogo col solo criterio della scelta e lo scrutinio relativo sarà esteso alla prima metà dei capi di 2ª classe che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e il periodo d'imbarco di cui al successivo art. 28 ».

Art. 6.

Nel penultimo comma dell'art. 27 del testo unico di cui agli articoli precedenti la parola « doppio » è sostituita con l'altra « triplo », e le parole « non inferiore a 4 » sono sostituite dalle altre « non inferiore a 6 ».

Allo stesso art. 27 sono aggiunti i seguenti due comma prima dell'ultimo:

« Il numero dei capi di 1ª classe da inscriversi nel quadro di avanzamento a sottotenente del corpo Reale equipaggi dovrà essere uguale al numero delle vacanze per cessazione dal servizio attivo permanente per limiti di età, prevedibili nel ruolo degli ufficiali delle rispettive categorie dal 1° del mese in cui viene disposta la compilazione del quadro a tutto il 31 marzo dell'anno successivo, più il numero fisso di 3.

« Il quadro stesso cesserà di aver vigore anche se non esaurito, con l'approvazione di un successivo quadro ordinario ».

Art. 7.

Nell'art. 28 del citato testo unico è inserito, immediatamente dopo la tabella, il seguente comma:

« Il periodo minimo di 2 anni d'imbarco stabilito per l'avanzamento dei sottocapi torpedinieri E. ed S. si intende cumulativamente nel periodo di servizio prestato da comune di 1ª classe e da sottocapo, con un minimo di un anno da sottocapo ».

Art. 8.

All'art. 60 del citato testo unico, dopo la lettera *f*) del paragrafo 2° (ossia « le promozioni ordinate in base al presente articolo saranno fatte con riserva di anzianità »), sono aggiunti i seguenti comma:

« Le promozioni avvenute prima dell'andata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge 14 giugno 1923, numero 1483, a capo di 2ª classe dei secondi capi anziani, i quali nel ruolo erano meno anziani dei loro pari grado, che non vennero promossi per mancanza di anzianità di servizio, si devono intendere disposte con riserva di anzianità nei riguardi dei predetti secondi capi anziani. Questi, allorchè sono promossi al grado di capo di 2ª classe, devono riprendere la loro anzianità relativa in confronto dei loro pari grado, già di loro meno anziani, promossi direttamente capi di 2ª classe prima della entrata in vigore delle citate disposizioni.

« I capi di 2ª classe che in base al precedente comma riprendono la loro anzianità relativa in confronto di pari grado prima di loro promossi, possono essere scrutinati per l'avanzamento a capo di 1ª classe, e se idonei essere promossi, anche se non hanno le prescritte condizioni di anzianità e d'imbarco nel grado, quando altri capi di 2ª classe di minore anzianità relativa siano scrutinati avendo le condizioni perchè promossi capi di 2ª classe prima dell'andata in vigore delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1483.

« Qualora dei capi di 2ª classe già promossi con riserva di anzianità, come dal precedente comma del presente articolo, siano stati promossi capi di 1ª classe prima che siano promossi capi di 2ª classe coloro che nel ruolo dei secondi capi anziani erano più anziani di loro e non vennero promossi per mancanza di anzianità di servizio, anche le predette promozioni a capi di 1ª classe si intendono fatte con riserva di anzianità in confronto dei detti sottufficiali che precedentemente erano di loro più anziani.

« I capi di 2ª classe, che sono stati preceduti nell'avanzamento da pari grado meno anziani promossi con riserva di anzianità prima dell'entrata in vigore del R. decreto (da convertirsi in legge) 14 giugno 1923, n. 1483, all'atto della promozione prenderanno nel ruolo dei capi di 1ª classe il posto ad essi spettante in base alla loro anzianità relativa in confronto sia fra di loro, sia dei pari grado meno anziani precedentemente promossi con riserva di anzianità.

« L'accertamento della idoneità dei predetti capi di 2ª classe al grado superiore, sarà fatto col criterio della scelta: cesserà la riserva di anzianità nei riguardi di quei capi di 2ª classe che siano dichiarati non idonei al grado superiore ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 85. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1985.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1924, n. **1993.**

Disposizioni per l'applicazione della imposta camerale per l'anno 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta camerale e della iscrizione dei contribuenti nelle liste elettorali commerciali per l'anno 1925 le Camere di commercio, nei limiti consentiti dall'art. 52 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, comprenderanno nei ruoli dell'imposta camerale coloro che hanno redditi derivanti da aziende agrarie, anche se siano stati eventualmente esonerati dai regolamenti speciali delle singole Camere, con esclusione tuttavia dei redditi contemplati nel R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Analogamente le Camere si regoleranno per lo stesso anno 1925, procedendo ove occorra, ad accertamenti diretti, in confronto di coloro che hanno redditi provenienti da attività commerciali e industriali tassabili in forza del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e anch'essi eventualmente esonerati dagli attuali regolamenti speciali delle singole Camere, e di quelli, infine, che hanno redditi della stessa natura industriale e commerciale, esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali.

Art. 2.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato, d'ordine Nostro, ad emanare tutte le norme e le istruzioni necessarie per l'applicazione del presente decreto in coordinazione col R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere, anche in riguardo agli speciali ordinamenti delle Camere di commercio delle nuove Pro-

vincie e alle particolari esigenze derivanti dalla istituzione della Camera di commercio dell'Jonio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 86. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1986.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1994.

Modificazioni al R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, sulla classifica e manutenzione delle strade pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 novembre 1923, n. 2506;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1925 la manutenzione delle strade di prima classe già provinciali rimarrà provvisoriamente affidata, sotto la sorveglianza degli uffici del Genio civile, alle Provincie che ne abbiano fatta richiesta o che l'abbiano comunque di fatto conservata, senza bisogno di apposite convenzioni e in base alle norme di cui al presente decreto.

La manutenzione delle strade di 1ª classe già provinciali, che non rimangano affidate alle Provincie a norma del precedente comma, sarà proseguita dal Ministero dei lavori pubblici in base ai contratti in corso, purchè regolarmente stipulati.

Art. 2.

All'infuori dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria le Provincie non potranno provvedere, sulle strade di 1ª classe loro affidate, ad alcuna esecuzione di opere che non sia stata dal Ministero dei lavori pubblici espressamente autorizzata, sentiti i pareri dei corpi competenti a norma delle disposizioni in vigore.

Per tutte le strade di 1ª classe già provinciali, siano esse affidate alle Provincie o siano mantenute dallo Stato, le Provincie potranno essere obbligate a proseguire e portare a compimento quelle opere straordinarie di sistemazione, riparazione e ricostruzione che, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, non possano rimanere interrotte senza danno o pericolo per la viabilità.

La spesa di tali opere graverà interamente a carico delle Provincie quando, all'atto della consegna delle strade allo Stato agli effetti della nuova classificazione, sia stato riconosciuto che esse erano rese necessarie da trascurata manutenzione.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà, su proposta dell'ufficio del Genio civile e sentito il parere dell'ispettore superiore di circolo del Genio civile, avocare a sè la gestione della manutenzione di cui all'art. 1, ove risulti che questa non sia dalla Provincia sufficientemente curata.

Art. 4.

Gli impegni di spesa per la manutenzione fino al 30 giugno 1925 delle strade di 1ª classe già provinciali, eseguita provvisoriamente a cura delle Provincie a norma dell'articolo 1, verranno assunti dal Ministero dei lavori pubblici sulla base dei preventivi regolarmente approvati e dei contratti regolarmente stipulati dalle Provincie per l'esercizio 1924, e, quando ciò non sia possibile, sulla base della spesa effettiva accertata per l'esercizio 1923.

Art. 5.

Il contributo statale di cui all'articolo 2 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, verrà calcolato, per la manutenzione di cui all'art. 1, previo accertamento per parte del Genio civile della regolarità dell'esecuzione e degli atti contabili, sull'importo netto effettivo dei lavori in appalto e su quello delle spese in economia, aumentato del 6 % per spese generali e di sorveglianza.

Analogamente verrà calcolato il contributo delle Provincie nella spesa per quelle strade di 1ª classe già nazionali e provinciali, la cui manutenzione sia stata eseguita a cura dello Stato.

Art. 6.

Nella determinazione dei tracciati delle strade di 1ª classe di cui all'articolo 13, 2° comma, del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, il Governo del Re è autorizzato a rettificare le indicazioni dei punti estremi e di quelli intermedi delle singole strade risultanti dall'elenco annesso al detto decreto, quando il Consiglio superiore dei lavori pubblici, abbia riconosciuto erronee e non rispondenti alla continuità e organicità della rete tali indicazioni.

Art. 7.

Le strade nazionali non comprese nell'elenco delle strade di 1ª classe allegato al R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, si considereranno appartenenti alla classe seconda a decorrere dal 1° luglio 1924 fino alla loro definitiva classificazione.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma le strade erariali del cessato Impero austro-ungarico saranno considerate come nazionali.

Art. 8.

Il termine per la formazione dell'elenco delle strade di 5ª classe di cui all'articolo 16 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, è prorogato a tutto l'anno 1925.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 87. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1987.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1995.

Concessione della esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 16 novembre 1921, n. 1825;
Visto il R. decreto dell'11 febbraio 1923, n. 426;
Visto il regolamento approvato con R. decreto del 9 luglio 1923, n. 1902;
Visto il R. decreto del 23 maggio 1924, n. 955;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1925, la esenzione dalle tasse postali nei riguardi degli Enti, Corpi ed Istituti le cui spese non siano a totale carico dell'Erario, sarà regolata dalle disposizioni del presente decreto, restando così abrogate tutte le disposizioni contrarie dalle leggi e decreti precedenti.

Art. 2.

Gli Enti, Corpi ed Istituti le cui spese non sono a totale carico dell'Erario, ed ai quali, per l'opera benefica che svolgono nel campo patriottico, scientifico, culturale od umanitario si riconosca opportuno di concedere la esenzione dalle tasse postali, saranno ammessi a tale beneficio con i limiti e con le modalità che saranno per ciascuno di essi stabiliti.

La concessione sarà accordata con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, e su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e coi Ministri preposti alle Amministrazioni che concorrono a sostenere le spese dell'Ente, Corpo od Istituto o sotto la cui vigilanza o giurisdizione questo opera.

Art. 3.

La esenzione dalle tasse postali potrà essere concessa per le corrispondenze ordinarie in partenza, e, in casi speciali, anche per quelle in arrivo, e potrà essere estesa anche alle corrispondenze raccomandate, in partenza e in arrivo.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio d'amministrazione per le poste ed i telegrafi, per ogni Ente, Corpo od Istituto al quale, ai termini degli articoli precedenti, è stata accordata l'esenzione, sarà fissato un canone annuo globale commisurato all'importo presunto della tassa di francatura per le corrispondenze ordinarie ed eventualmente del diritto fisso di raccomandazione, sulla base delle tariffe in vigore.

Il canone stesso sarà versato anticipatamente all'Amministrazione delle poste, previo opportuno stanziamento nei rispettivi bilanci, dal Ministero o dai Ministeri che concorrono a sostenere le spese dell'Ente, Corpo od Istituto, o sotto la cui vigilanza o giurisdizione questo opera.

L'importo del canone sarà soggetto a revisione, ad iniziativa del Ministero delle comunicazioni o degli altri Ministeri interessati alla sorte dell'Ente, o anche su richiesta dell'Ente stesso.

Art. 5.

Per poter essere ammessi al beneficio di cui agli articoli precedenti, gli Enti, Corpi ed Istituti dovranno corrispondere pel tramite dei Ministeri interessati, all'Amministrazione delle poste, in due rate semestrali anticipate, la somma fissa annua di L. 2000, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione e di contabilità, per il sistema di esenzione dalle tasse postali ai medesimi accordato.

Art. 6.

Gli Enti, Corpi ed Istituti le cui spese non sono a totale carico dell'Erario, e che, all'entrata in vigore del presente decreto, godono della esenzione dalle tasse postali con il sistema dei francobolli speciali di cui agli articoli 2 e seguenti del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, continueranno a godere della esenzione stessa, con i limiti e le modalità che saranno per ciascuno di essi stabiliti, fermo però restando il loro obbligo di corrispondere pel tramite dei Ministeri interessati, all'Amministrazione delle poste, dal 1° gennaio 1925, la somma fissa annua di L. 2000, di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Gli Enti, Corpi ed Istituti cui, dopo del 31 maggio 1923 e prima dell'andata in vigore del presente decreto, fu concessa la facoltà di poter spedire, mediante il pagamento a quote trimestrali anticipate di un canone annuo globale, il loro carteggio ordinario senza francatura nei modi e nei limiti in vigore per l'inoltro in esenzione, potranno continuare a godere della facoltà stessa, salvo che la misura del canone, in seguito a revisione, venisse ad eccedere la misura di L. 2000.

Art. 8.

Un regolamento approvato con decreto Reale, provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 88. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1988.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1996.

Variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 3 — Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L.	50,000
Cap. n. 15 — Premi di operosità e di rendimento ai funzionari, ecc.	»	100,000
Cap. n. 18 — Consigli e Commissioni - Spese relative	»	50,000
Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione) — Stipendi e supplemento di servizio attivo al personale di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo e in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958)	»	60,000
Cap. n. 39 — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica	»	9,000
Cap. n. 44 — Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi, ecc.	»	400,000
Cap. n. 49 — Spese per la gestione degli autoveicoli occorrenti per i servizi tecnici della sanità pubblica	»	40,000
Cap. n. 50 — Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc.	»	100,000
Cap. n. 53 — Spese per stazioni sanitarie, ecc.	»	400,000
Cap. n. 55 — Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito, ecc.	»	6,000
Cap. n. 63-*bis* — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva	»	60,000
Cap. n. 137-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per impianto di termosifoni nei locali della Scuola di polizia scientifica	»	35,000
Cap. n. 137-*quater* (di nuova istituzione) — Indennità di requisizione a favore dei coniugi Angelini Lenzi per occupazione del fondo Grottacelona per l'impianto di sezione provvisoria di vaccinogeno	»	150,000
Totale	L.	1,460,000

In diminuzione:

Cap. n. 38 — Personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, ecc.	L.	60,000
Cap. n. 134 (aggiunto) — Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni o consorzi per la esecuzione di opere, ecc.	»	1,400,000
Totale	L.	1,460,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 89. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1989.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1997.

Istituzione di corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole di ingegneria di Pisa e di Roma e la Regia università di Firenze e di una sezione per ingegneri di artiglieria presso la Regia scuola di ingegneria di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1432, che istituisce la Commissione suprema di difesa;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3133, con cui si autorizza la spesa per il funzionamento della Commissione anzidetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere a specifiche esigenze di alta cultura e per creare ingegneri specializzati in vari rami interessanti la tecnica militare sono istituiti i corsi e la sezione seguenti:

a) un corso di radiotelegrafia e comunicazioni varie presso le Scuole di ingegneria di Pisa e di Roma;

b) un corso di specializzazione ottica presso l'Università di Firenze;

c) una sezione per ingegneri di artiglieria presso la Scuola di ingegneria di Torino.

Art. 2.

I programmi e le norme per il funzionamento dei corsi e della sezione sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione.

Gli altri Ministeri interessati concorrono a fornire, eventualmente, docenti tratti dai loro ruoli, ad integrazione dei docenti universitari.

Art. 3.

Ai detti corsi e sezione sono ammessi anche ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, in base ai loro precedenti titoli di studio.

Art. 4.

Il corso di radiotelegrafia e comunicazioni varie e il corso di specializzazione ottica portano al conseguimento di uno speciale attestato.

La sezione per ingegneri di artiglieria porta al conseguimento di una speciale laurea, utile per l'ammissione agli esami di Stato ai termini del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 5.

Per provvedere alle spese occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei corsi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*) e della sezione di cui al predetto articolo lettera *c*) è fissata la somma annua di L. 80,000 da prelevarsi dall'assegnazione autorizzata col R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3133, per il funzionamento della Commissione suprema di difesa, e iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione saranno emanate tutte le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI
DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 90. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1990.

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 2000.

Approvazione della convenzione per il mantenimento della Regia scuola di chimica industriale di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna, in data 10 novembre 1924, fra lo Stato e gli altri Enti e privati sovventori per il mantenimento della Regia scuola di chimica industriale di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 93. — GRANATA.

Convenzione per il mantenimento della Regia Scuola di Chimica Industriale in Bologna di cui alla tabella B del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

L'anno 1924, addì 10 (dieci) novembre, in Bologna, innanzi al dott. Vici Stefano, consigliere aggiunto, delegato ai contratti presso la Regia prefettura di Bologna e alla presenza dei signori Cantagalli Vincenzo e Canzoneri Francesco, testimoni noti ed idonei a termine di legge, si sono costituiti i signori:

1. Grand'uff. avv. Arturo Bocchini, prefetto della provincia di Bologna, in rappresentanza dello Stato;
2. Comm. ing. prof. Umberto Puppini, sindaco del comune di Bologna;
3. Dott. prof. Filippo Franchini, per il signor presidente della Deputazione provinciale di Bologna;
4. Comm. dott. Raffaele Toschi, per il signor Regio commissario della Camera di commercio di Bologna;
5. Marchese dott. Giovan Battista Plattis, rappresentante la provincia di Ferrara;
6. Signor Riccardo Foschi, rappresentante il comune di Imola;
7. Senatore dott. Alberto Dallolio, rappresentante il Collegio Comelli di Bologna;
8. Ing. Giuseppe Amati, rappresentante la Società bolognese di elettricità;
9. Cav. Luigi Danesi, rappresentante il comune di Forlì;
10. Cav. dott. Romeo Berti, rappresentante la provincia di Forlì;
11. Prof. Levi Mario Giacomo, direttore della Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna.

Premesso

che a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna è compresa fra gli Istituti indicati nella tabella *B* annessa al decreto medesimo, al cui mantenimento lo Stato concorre con un contributo annuo a norma del decreto medesimo;

che in relazione all'ordinamento degli studi stabilito dalla presente convenzione si prevede una spesa complessiva annua di L. 260,000 circa;

e che ad integrare (1) l'assegno fisso conferito dallo Stato ed il presunto e presumibile gettito delle tasse contribuiscono fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto i seguenti Enti:

Comune di Bologna;
Provincia di Bologna;
Camera di commercio di Bologna;
Provincia di Ferrara;
Comune di Imola;
Collegio Comelli di Bologna;
Società bolognese di elettricità;
Comune di Forlì;
Provincia di Forlì.

Tutto ciò premesso e ratificato, dai singoli interessati su costituiti nelle rispettive rappresentanze o in proprio, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Regia scuola superiore di chimica industriale in Bologna ha per fine di dare l'istruzione teorico-pratica necessaria per conseguire il diploma di laurea di dottore in chimica industriale.

Sulla proposta del direttore della scuola, il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di limitare il numero delle iscrizioni degli alunni, qualora il numero degli iscritti diventi eccessivo in relazione alle esigenze didattiche e di bilancio.

In via transitoria potrà svolgersi presso detta Scuola il corso per la laurea d'ingegnere chimico pel periodo sufficiente perchè gli studenti iscritti a detto corso anteriormente alla pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possano completare gli studi iniziati.

Art. 2.

I posti di ruolo dei professori sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente convenzione.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione e gli Enti elencati nella premessa si obbligano a concorrere alla spesa complessiva come sopra determinata col pagamento dei seguenti contributi annui:

1. Ministero della pubblica istruzione	L.	78,100
2. Comune di Bologna	»	50,000
3. Provincia di Bologna	»	16,000
4. Camera di commercio di Bologna	»	8,000
5. Provincia di Ferrara	»	4,000
6. Comune di Imola	»	3,000
7. Collegio Comelli di Bologna	»	2,000
8. Società Bolognese di elettricità	»	3,000
9. Comune di Forlì	»	500
10. Provincia di Forlì	»	1,000
Totale	L.	165,600

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola è costituito come segue:

1. Direttore della Scuola, presidente;
2. Un rappresentante del Governo;
3. L'intendente di finanza della Provincia;
4. N. 2 membri eletti dal Collegio generale dei professori stabili della Scuola;
5. Un rappresentante del comune di Bologna;
6. Un rappresentante della provincia di Bologna;
7. Un rappresentante della Camera di commercio di Bologna.
8. Un rappresentante unico per tutti gli altri Enti seguenti: provincia di Ferrara; comune di Imola; Collegio Comelli di Bologna; Società bolognese di elettricità; comune di Forlì; provincia di Forlì.

Il Consiglio potrà eleggere nel suo seno una Giunta esecutiva di 3 membri fra i quali il presidente

I membri elettivi componenti il Consiglio e quello scelto dal Ministro della pubblica istruzione durano in carica un triennio e possono essere rieletti o confermati. Il rappresentante scelto dal Ministero, ove, senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e deve essere sostituito. I rappresentanti degli Enti sovventori si intendono decaduti se per qualsiasi ragione il contributo dell'Ente che essi rappresentano venisse a mancare.

La decadenza è pronunziata dallo stesso Consiglio.

Oltre il direttore della Scuola e i membri eletti dal Collegio dei professori nessun membro del Consiglio d'amministrazione può essere scelto tra coloro che a qualunque titolo appartengano al personale della Scuola.

Art. 5.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° dicembre 1924 e avrà la durata di anni 21. Essa s'intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale qualora non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata con R. decreto a norma dell'articolo 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 7.

Le spese della presente convenzione sono a carico dello Stato perchè si intende redatta nell'interesse dell'Amministrazione.

(1) La quarta parola dell'ultima riga della pagina seconda viene soppressa e sostituita con la parola « aumentare ». Dopo la parola « contribuiscono » si tolgano le parole « fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto ». Postille approvate.

Fatto, letto, sottoscritto, il dì, mese ed anno suddetti.

Firmati:

Arturo Bocchini, prefetto di Bologna;
Umberto Puppini, sindaco di Bologna;
Filippo Franchini, deputato provinciale;
Raffaele Toschi, per la Camera di commercio;
Giovanni Battista Plattis, per la provincia di Ferrara;
Riccardo Foschi;
Alberto Dallolio, presidente del Collegio Comelli;
Ing. Giuseppe Amati;
Luigi Danesi;
Prof. Mario G. Levi;
Dott. Romeo Berti;
Cantagalli Vincenzo, teste;
Canzoneri Francesco, id.
Stefano Vici.

Allegato.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.

1 direttore;
2 professori di ruolo;
6 professori incaricati;
1 aiuto;
2 assistenti;
1 tecnico;
2 inservienti.

Firmati:

Arturo Bocchini, prefetto di Bologna
Umberto Puppini, sindaco di Bologna;
Filippo Franchini, deputato provinciale:
Raffaele Toschi, Camera di commercio;
Giov. Battista Plattis, provincia di Ferrara;
Riccardo Foschi;
Alberto Dallolio, presidente del Collegio Comelli;
Ing. Giuseppe Amati;
Luigi Danesi;
Prof. Mario G. Levi;
Dott. Romeo Berti;
Cantagalli Vincenzo, teste;
Canzoneri Francesco, teste;
Stefano Vici.

Registrato il presente atto a Bologna, Ufficio atti pubblici il giorno 11 novembre 1924 al n. 1778, vol. 367, Atti pubblici. Gratis, nell'interesse dello Stato.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

Numero di pubblicazione 1991.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 2009.

Provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924, nelle provincie di Como e di Novara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riparazione dei danni prodotti dal nubifragio del 13-14 agosto 1924 nelle provincie di Como e di Novara sia mediante esecuzione diretta dei lavori di competenza dello Stato, sia mediante con-

cessione di sussidi per opere che dovranno eseguirsi dagli Enti locali;

Ritenuto che la spesa all'uopo occorrente è prevista nella somma di L. 6,500,000 delle quali L. 500,000 per i lavori da eseguire dallo Stato e L. 6,000,000 per concorsi e sussidi.

Riconosciuta pertanto la necessità di aumentare le assegnazioni stabilite dal decreto-legge 3 maggio 1923 per opere dipendenti dalle alluvioni e frane dell'Italia settentrionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere sussidi:

a) nella misura massima del 75 % alle provincie di Como e Novara ed ai Comuni e consorzi delle Provincie medesime per le riparazioni e remissioni definitive delle opere stradali ed idrauliche di competenza degli Enti predetti, distrutte o danneggiate dal nubifragio del 13-14 agosto 1924;

b) nella misura massima dell'80 %, e secondo le norme della legge 30 giugno 1904, n. 293, art. 14, per i lavori:

1° di demolizione, puntellamenti di edifici pericolanti e sgombri di aree pubbliche;

2° di riparazioni e ricostruzioni di cimiteri, chiese, condutture di acque potabili e di fognature, di edifici pubblici comunali o provinciali o di uso pubblico od appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza;

3° di difesa degli abitati danneggiati dalle frane e dalle corrosioni dei corsi d'acqua in dipendenza del nubifragio sopra menzionato.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei sussidi, corredate ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1904, n. 625, dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui al saggio normale di interesse alle provincie di Como e di Novara ed ai Comuni e consorzi delle Provincie medesime fino alla concorrenza della quota di spesa a loro carico risultante dal preventivo dei progetti approvati per la concessione del sussidio statale di cui al precedente art. 1 lettere *a*), *b*).

Art. 4.

Nella tabella *A* allegata al decreto Reale 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le variazioni risultanti dalla annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 102. — GRANATA.

TABELLA ANNESSA.

Gruppo	Specie	Somma
Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni nell'Italia settentrionale.	Lavori a cura diretta dello Stato	L. 500,000
	Sussidi e contributi a Provincie, Comuni e privati	» 6,000,000
		L. 6,500,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per i lavori pubblici: SARROCCHI.

Numero di pubblicazione 1992.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1966.

Riordinamento del Regio istituto nazionale di insegnamento professionale, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 giugno 1918, n. 1223, concernente la istituzione del Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 140, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1919, registro n. 2, foglio n. 204, che istituisce in Roma un laboratorio scuola per la preparazione di operai falegnami;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1919, registro n. 2, foglio n. 203, che istituisce in Roma un laboratorio scuola per la preparazione di operai muratori e cementisti;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1923, registro n. 5, foglio n. 276, che istituisce in Roma un laboratorio scuola per operai ceramisti;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1923, registro n. 1, foglio n. 115, che istituisce in Roma un laboratorio scuola per la preparazione di operai per le industrie attinenti alle arti grafiche;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1923, registro n. 5, foglio n. 277, che istituisce in Roma un laboratorio scuola per la preparazione di operai occorrenti per l'industria del vetro;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto nazionale di insegnamento professionale in Roma, comprende una sezione per periti meccanici elettricisti ed una sezione per periti edili a corso di durata quinquennale, ciascuna con corso preparatorio.
Vi sono annessi dei laboratori scuola per aggiustatori, tornitori, fucinatori modellisti e fonditori meccanici, per edili, per tipografi, per ceramisti, per fabbri artistici, per falegnami, per vetrai e stagnai e corsi per preapprendistato. Al Regio istituto è pure annessa la scuola di magistero per periti tecnici e per ingegneri.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica, nel laboratorio tecnologico e di prova dei materiali, nel laboratorio di prova di macchine motrici, nel laboratorio di chimica, fisica e meccanica e rispettivamente per gli alunni dei laboratori scuola nei laboratori per edili, per tipografi, per ceramisti, per fabbri artistici, per falegnami, per vetrai annessi al Regio istituto.

Art. 3.

Il personale titolare della scuola si compone del direttore, di diciotto insegnanti, di dodici capi officina, di tre assistenti, di sei sottocapi, di un segretario, di due vicesegretari, di quattro applicati.
. Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 1,001,246.50;
il comune di Roma con L. 145,428.59;
la provincia di Roma con L. 42,714.28;
la Camera di commercio di Roma con L. 51,257.13.
Vanno pure a beneficio del bilancio della scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 55. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1993.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1969.

Riordinamento del Regio istituto industriale « Omar » di Novara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1012, concernente la classificazione del Regio istituto industriale « Omar » in Novara;
Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1920, registro n. 9, foglio n. 225, che istituisce in Novara un laboratorio scuola per la preparazione di operai occorrenti per le industrie meccaniche ed elettriche e pel perfezionamento delle maestranze locali;
Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 4, foglio n. 396, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto industriale « Omar » di Novara comprende una sezione a durata di corso quinquennale per periti meccanici elettricisti. Vi sono annesse una scuola di tirocinio a corso quadriennale per meccanici elettricisti, un corso di perfezionamento e di specializzazione per gli operai di maglifici e di corsi per maestranze meccaniche elettriche e tessili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono in una officina meccanica, in un laboratorio di elettrotecnica, in un laboratorio tecnologico e di prova dei materiali, in un laboratorio di prova di macchine motrici, in un laboratorio di macchine di maglieria annessi al Regio istituto.

Art. 3.

Il personale titolare della scuola si compone del direttore, di tredici insegnanti, di otto capi officina, di tre assistenti, di otto sottocapi, di un segretario e di un vice-segretario.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della scuola occorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 432,547;
il comune di Novara con L. 92,480.50;
la provincia di Novara con L. 45,562;
la Camera di commercio di Novara con L. 14,017.50;
l'Opera pia istituto industriale « Omar » con L. 32,000.

Vanno pure a beneficio del bilancio della scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 58. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1994.**

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. **1970.**

Riordinamento del Regio istituto industriale di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 76, concernente la classificazione del Regio istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 271, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto industriale di Foggia comprende due sezioni di corso quinquennale ciascuna per periti meccanici, con particolare applicazione allo studio delle macchine agricole e per periti elettrotecnici. Alla scuola è annessa una scuola di tirocinio triennale per aggiustatori, tornitori, fucinatori, modellisti e fonditori meccanici.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono in una officina meccanica, in un laboratorio di elettrotecnica, in un laboratorio tecnologico e di prova dei materiali, in un laboratorio per prova di macchine agrarie e di motori e in laboratori e gabinetti di fisica, chimica e meccanica annessi alla scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della scuola si compone del direttore, di undici insegnanti, di sei capi officina, di tre assistenti, di un segretario, di un vice-segretario e di due applicati.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 345,367;
il comune di Foggia con L. 43,734;
la provincia di Foggia con L. 62,478;
la Camera di commercio di Foggia con L. 81,221.

Vanno pure a beneficio del bilancio della scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 59. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1995.**

REGIO DECRETO 15 agosto 1924, n. **1989.**

Comando temporaneo, presso il Commissariato d'aeronautica, di personale specializzato dei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2690;
Riconosciuta la necessità di assumere in servizio personali specializzati aerologisti e metereologisti il cui numero è limitatissimo in Italia ed i pochi provetti sono già occupati presso altri Enti dello Stato;
Considerata l'opportunità di concedere a tali personali, provenienti da altre sedi, un trattamento economico che loro consenta di accettare le cariche a cui possono essere chiamati e d'altra parte per dare facoltà alla Regia aeronautica di scegliere i più degni per capacità e studio in vista delle finalità scientifiche che si prefiggono;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Alto Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' consentito in deroga al comma 2° dell'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il comando temporaneo presso il Commissariato d'aeronautica di personale specializzato « aerologisti e metereologisti » dei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato di grado anche inferiore al 6°.

Art. 2.

Ai predetti funzionari viene corrisposto, durante il periodo del comando e quando siano fuori della loro sede ordinaria, una indennità di soggiorno pari ai 2/3 di quella contemplata dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in relazione al grado da essi rivestito, durante i primi tre mesi del comando, e pari ad un quarto dopo tale periodo per i mesi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1996.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 1982.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie del Friuli.

N. 1982. R. decreto 16 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie del Friuli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1924.
Noli per gli emigranti durante il 1° quadrimestre 1925.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e modificato col R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3222;

Viste le proposte di noli presentate dai vettori pel 1° quadrimestre 1925;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e velocità dei piroscafi e della qualità dei trasporti;

Esaminate le ragioni addotte dai suddetti vettori a sostegno delle loro domande, nonchè le considerazioni per cui il Commissariato generale dell'emigrazione non ha creduto di approvare le proposte di noli presentate dalle Compagnie interessate;

Vista la proposta della Commissione speciale di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3222, resa a voti unanimi sul ricorso prodotto dalle Compagnie vettrici in merito alla fissazione dei noli per gli emigranti durante il 1° quadrimestre 1925;

Decreta:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti durante il primo quadrimestre del 1925 sono confermati nella misura stabilita per il quadrimestre dell'anno volgente, senza pregiudizio delle deliberazioni circa la concessione delle patenti di vettore per l'anno 1925.

Art. 2.

I noli massimi previsti saranno applicabili a quei piroscafi che offrano le migliori sistemazioni di trasporto e di conforto, con l'effettivo miglioramento dell'assetto interno, per quanto specialmente riguarda i locali destinati all'alloggio ed al refettorio degli emigranti.

Roma, addì 12 dicembre 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 12 dicembre 1924, col quale sono confermati nella misura stabilita per il 3° quadrimestre anno volgente i noli massimi che i vettori di emigranti potranno adottare durante il 1° quadrimestre 1925;

Determina:

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Messina, Palermo sono fissati dal 1° gennaio al 30 aprile 1925 i noli massimi seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di categoria superiore, L. 2050;
Piroscafi di 1ª categoria, L. 1900;
Piroscafi di 2ª categoria, L. 1600;
Piroscafi di 3ª categoria, L. 1500.

Per il Brasile:

Piroscafi di categoria superiore, L. 2350;
Piroscafi di 1ª categoria, L. 2150;
Piroscafi di 2ª categoria, L. 1850;
Piroscafi di 3ª categoria, L. 1650.

Per La Plata:

Piroscafi di categoria superiore, L. 2400;
Piroscafi di 1ª categoria, L. 2200;
Piroscafi di 2ª categoria, L. 1900;
Piroscafi di 3ª categoria, L. 1700.

Per il Centro America:

Piroscafi di 1ª categoria, L. 2400;
Piroscafi di 2ª categoria, L. 2100;
Piroscafi di 3ª categoria, L. 1900.

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste e Fiume, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3.

Con ulteriori deliberazioni i piroscafi che saranno ammessi in servizio di emigrazione verranno assegnati alle diverse categorie summenzionate.

Art. 4.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico come pure dell'andamento dei cambi.

Roma, addì 14 dicembre 1924.

Il Commissario: DE MICHELIS.

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1924.
Sedi degli esami di licenza per i candidati esterni dei Regi istituti nautici.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 7, secondo comma, del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 417;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza Ministeriale 21 novembre 1924;

Determina:

Nelle sessioni estiva ed autunnale dell'anno scolastico 1924-25 saranno sedi degli esami di licenza per i candidati esterni i Regi istituti nautici di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Fiume, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Trieste e Venezia.

Roma, addì 8 dicembre 1924.

Il Ministro: REVEL.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Sistemazione di operai e avventizi delle Amministrazioni dello Stato, nei vari ruoli del personale dipartimentale della Regia marina.

Gli operai, gli straordinari, gli avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti ed in generale il personale non di ruolo in servizio presso le varie Amministrazioni dello Stato, i quali, trovandosi nelle condizioni rispettivamente indicate all'art. 17, al 3° comma dell'art. 18 ed all'articolo 54 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, avessero fatto domanda di sistemazione nei ruoli dell'Amministrazione dalla quale dipendono, senza poterla ottenere per deficienza di posti disponibili, potranno domandare di essere sistemati nei ruoli, appresso indicati, dei personali dipartimentali della Regia marina.

A tale scopo dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della marina - Direzione generale dei personali civili ed affari generali - non più tardi del 31 dicembre c. a. con riserva di completarla dei documenti relativi, e indicando nella domanda stessa, in quali altre Amministrazioni dello Stato abbiano chiesto di essere sistemati a ruolo.

I posti disponibili nell'Amministrazione dipartimentale della Marina appartengono ai seguenti gruppi e ruoli:

1. GRUPPO *B*. — Ragionieri nei Regi arsenali M. M. (titolo di studio: licenza di Istituto tecnico (sezione ragioneria).

Capi tecnici aggiunti nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico (titolo di studio: licenza d'Istituto: nautico, tecnico, professionale di 3° grado).

Capi tecnici aggiunti per le Direzioni delle costruzioni navali (titolo di studio: licenza di Istituto: nautico (sezione macch. o costruttori), tecnico (sezione industriale, vecchio ordinamento), professionale di 3° grado).

Capi tecnici aggiunti per le Direzioni di artiglieria ed armamenti (titolo di studio: licenza di Istituto: nautico (sez. macch. o costruttori), tecnico (sezione industriale, vecchio ordinamento), professionale di 3° grado).

Capi tecnici aggiunti per le Direzioni ed uffici del genio militare (titolo di studio: licenza di Istituto: nautico, tecnico (sezione agrimensura o fisico-matematica), professionale di 3° grado).

Disegnatori aggiunti per le Direzioni delle costruzioni navali (titolo di studio: licenza di Istituto: nautico (sezione macch. o costruttori), tecnico (sezione industriale, vecchio ordinamento), professionale di 3° grado).

Disegnatori aggiunti per le Direzioni di artiglieria ed armamenti (titolo di studio: come il precedente).

Disegnatori aggiunti per le Direzioni ed uffici del genio militare (titolo di studio: licenza di Istituto: nautico, tecnico (sezione agrimensura o fisico matematica), professionale di 3° grado).

GRUPPO *C*. — Personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi. Titolo di studio: diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado). (Per gli aspiranti ai predetti posti del gruppo *C* che non fossero in possesso del predetto titolo di studi si richiede che disimpegnino mansioni d'ordine almeno dal 1° dicembre 1923).

Personale d'ordine dei Magazzini militari marittimi (titolo di studio: come il precedente). (Per gli aspiranti ai predetti posti del gruppo *C* che non fossero in possesso del predetto titolo di studi si richiede che disimpegnino mansioni d'ordine almeno dal 1° dicembre 1923).

Personale subalterno. Fanalisti (titolo di studio: proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione (3ª elementare).

Il Ministro: REVEL.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 280

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	124 12	Belgio	114 33
Londra	108 944	Olanda	9 375
Svizzera	449 64	Pesos oro	20 35
Spagna	329 12	Pesos carta	8 85
Berlino (marco oro)	5 535	New-York	23 222
Vienna	0 0328	Oro	448 08
Praga	70 05	Belgrado	34 90
Romania	11 60	Budapest	0 0313
Dollaro canadese	23 07		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 55
	3.50 % » (1902)	76 50
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 92
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 07

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.